



**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA  
(anno 2008)**

## Indice

### **TITOLO I      *DISPOSIZIONI GENERALI***

- Articolo 1      Campo di applicazione e obiettivi
- Articolo 2      Durata e decorrenza del contratto

### **TITOLO II      *FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2008***

- Articolo 3      Costituzione dei fondi per il salario accessorio relativi all'anno 2008
- Articolo 4      Ripartizione del fondo complessivo per il salario accessorio relativo all'anno 2008
- Articolo 4 bis      Assenze dal servizio

### **TITOLO III      *INDENNITA' VARIE***

- Articolo 5      Indennità per i compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (FORD)
- Articolo 6      Indennità di rischio
- Articolo 7      Indennità di turno pomeridiano, notturno e festivo
- Articolo 8      Indennità di servizio notturno e/o festivo
- Articolo 9      Indennità per attività di vigilanza ai concorsi
- Articolo 10      Indennità per la partecipazione ad elezioni per la costituzione di organi di Ateneo
- Articolo 11      Indennità di partecipazione alle cerimonie/eventi
- Articolo 12      Indennità di reperibilità
- Articolo 13      Indennità per i preposti alla sicurezza
- Articolo 14      Indennità per i componenti delle squadre di emergenza
- Articolo 15      Indennità di cura, governo e trasporto animali
- Articolo 16      Indennità centralinisti non vedenti
- Articolo 17      Regime di cumulabilità delle indennità
- Articolo 18      Termine per l'esecuzione del pagamento delle indennità F.O.R.D. al personale interessato
- Articolo 19      Indennità mensile accessoria
- Articolo 20      Indennità di produttività collettiva dell'Ateneo

### **TITOLO IV      *PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE***

- Articolo 21      Fondo per incentivi legati a prestazioni orarie aggiuntive
- Articolo 22      Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo per gli incentivi legati a prestazioni orarie aggiuntive

**TITOLO V      POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

Articolo 23      Indennità di responsabilità

Articolo 24      Indennità di risultato

Articolo 25      Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale E.P.

**TITOLO VI      PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE BIENNIO 2006-07**

Articolo 26      Progressione economica all'interno delle categorie (biennio 2006-07)

**TITOLO VII     DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 27      Disposizioni finali

Articolo 28      Interpretazione autentica delle clausole controverse

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Campo di applicazione e obiettivi**

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica, come previsto dall'art. 1 del CCNL del 16/10/2008, a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato sia determinato dipendente dell'Ateneo di Bologna. Sono esclusi i Dirigenti di ruolo e a contratto e i collaboratori linguistici, per i quali è prevista un'apposita sessione di trattativa.

2. L'autonomia universitaria e la crescente diminuzione dei trasferimenti di fondi da parte dello Stato impongono alle Università di trovare finanziamenti propri per reperire le risorse necessarie e di intervenire sull'organizzazione e dare attuazione a nuovi modelli organizzativi, attraverso la qualificazione e la qualità dei servizi al fine di mettere in atto un processo innovativo in materia di organizzazione, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. In questo contesto, la qualità della didattica, della ricerca e dei servizi, costituisce elemento caratterizzante delle diverse istituzioni accademiche.

Le risorse umane costituiscono un elemento strategico di grande rilievo per gli obiettivi che gli Atenei hanno di fronte.

3. Il presente contratto, in relazione alle materie demandate dal CCNL alla contrattazione integrativa, assume come obiettivo prioritario la valorizzazione delle persone, fondata sul miglioramento delle competenze professionali possedute e sul contributo assicurato da ciascuno al fine di supportare i processi di innovazione, efficienza, efficacia e di miglioramento dei servizi.

4. Il presente contratto rappresenta un investimento economico ed organizzativo per l'Amministrazione, che ritiene prioritario accompagnare con adeguati strumenti la fase di ristrutturazione che l'Ateneo sta attraversando, allo scopo di supportare i progetti di miglioramento complessivo dei servizi offerti. In particolare esso è informato ai seguenti principi guida:

- a) migliorare l'efficienza del funzionamento e l'efficacia dei servizi resi;
- b) assicurare un'equa distribuzione delle risorse nella fase di orientamento e motivazione del personale sulle azioni necessarie a garantire i risultati da perseguire;
- c) cogliere le peculiarità delle singole realtà operative;
- d) migliorare la qualità lavorativa e la professionalità dei dipendenti introducendo strumenti di gestione e motivazione delle risorse umane diversificati, con l'intento di rispondere alla complessità organizzativa, anche valorizzando il ruolo, l'autonomia e la responsabilità della dirigenza.
- e) aumentare il grado di coinvolgimento del personale nei processi di miglioramento dell'Ateneo assumendo il riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile, con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti.

5. Per la realizzazione degli obiettivi accennati è fondamentale da un lato l'adeguamento delle risorse finora disponibili nel bilancio dell'Ateneo, dall'altro l'impegno di tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi elencati nel comma precedente.

### **Articolo 2 - Durata e decorrenza del contratto**

1. Il presente contratto decorre dal 01 gennaio 2008, salvo per le parti ove è previsto diversamente.

2. Il presente contratto conserva la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo e potrà essere integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in sequenza temporale.

3. L'eventuale disdetta deve essere comunicata alle Parti mediante raccomandata a/r ed avrà effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.

## **TITOLO II FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2008**

### **Articolo 3 - Costituzione dei fondi per il salario accessorio relativi all'anno 2008**

1. Il fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale relativo all'anno 2008, al netto delle risorse impiegate per la liquidazione degli aumenti dell'indennità di Ateneo e per finanziare le progressioni

economiche, considerate le risorse aggiuntive di cui all' art. 87, comma 2 del CCNL del 16.10.2008, nonché considerato l'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) ammonta a **€ 1.758.013,00** comprensivi di oneri carico ente.

2. Il fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità, al netto delle somme destinate al finanziamento delle progressioni per il personale di categoria EP e considerate le risorse aggiuntive di cui all'art. 90 del CCNL del 16.10.2008 ammonta a **€ 659.570,00** comprensivi di oneri carico ente.

3. Per gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente contratto, i fondi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ulteriormente integrati con risorse aggiuntive ex art. 87, comma 2 del CCNL 16.10.2008 per un totale di **€ 6.793.056,00** comprensivi di oneri carico ente.

	<i>Lordo dipendente</i>	<i>con oneri carico ente</i>
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale (art. 87 del CCNL del 16.10.2008)	1.433.075,00	1.758.013,00
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità (art. 90 del CCNL del 16.10.2008)	502.606,39	659.570,00
Integrazione dell'Amministrazione (risorse aggiuntive ex art. 87, comma 2 del CCNL 16.10.2008)	4.973.407,69	6.793.056,00
<b>Totale fondo per il salario accessorio anno 2008</b>	<b>6.909.639,00</b>	<b>9.210.639,00</b>

#### **Articolo 4 – Ripartizione del fondo complessivo per il salario accessorio relativo all'anno 2008**

1. Il fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale relativo all'anno 2008, quantificato nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del CCNL del 16 ottobre 2008 nonché dell'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) e il fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 90 del CCNL del 16 ottobre 2008 ammontano complessivamente a **€ 9.210.639** comprensivi di oneri carico ente.

2. Le Parti concordano di ripartire i fondi di cui al precedente comma 1 negli importi riportati nella seguente tabella:

<b>ISTITUTI</b>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>con oneri carico ente</i>
Retribuzioni di posizione e di risultato per personale di categoria EP	1.168.048,23	1.550.000,00
Indennità di responsabilità per il personale di categoria B, C e D	791.258,48	1.050.000,00
Indennità mensile accessoria	2.712.886,21	3.600.000,00
Indennità di produttività collettiva dell'Ente	490.308,21	650.639,00
Indennità FORD	557.648,83	740.000,00
Incentivo legato alle prestazioni orarie aggiuntive	444.611,91	590.000,00
Progressioni economiche all'interno delle categorie relative all'anno 2008 per il personale di categoria EP	130.076,60	180.000
Progressioni economiche all'interno delle categorie relative all'anno 2008 per il personale di categoria B, C e D	614.250,61	850.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.909.089,08</b>	<b>9.210.639,00</b>

#### **Articolo 4 bis – Assenze dal servizio**

1. Le assenze dal servizio non sono equiparate alla presenza in servizio. Fanno eccezione, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, (comma 6), della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le assenze per malattia sono disciplinate dall'art 71, comma 1, della L. 133/08. Nel caso di evento di malattia che comporta un'assenza continuativa di lunga durata, l'assenza dall'undicesimo giorno è equiparata alla presenza.

### **TITOLO III INDENNITA' VARIE**

#### **Articolo 5 - Indennità per i compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (F.O.R.D.)**

1. Le parti convengono di corrispondere dei compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti.

2. Per l'anno 2008 saranno corrisposte le seguenti indennità:

Indennità di rischio  
Indennità di turno pomeridiano, notturno e festivo  
Indennità di servizio notturno e/o festivo  
Indennità per attività di vigilanza ai concorsi  
Indennità per la partecipazione ad elezioni per la costituzione di organi istituzionali  
Indennità di partecipazione a cerimonie/eventi  
Indennità di reperibilità  
Indennità per i preposti  
Indennità per i componenti delle squadre di emergenza e/o partecipanti ai relativi corsi  
Indennità di cura, governo e trasporto animali.  
Indennità per centralinisti non vedenti

3. Le indennità per le quali sono previste cifre unitarie giornaliere vengono erogate computando esclusivamente le giornate di effettiva presenza.

4. Le indennità per le quali sono previste cifre unitarie mensili o annuali sono erogate tenendo conto solamente dei mesi in cui il dipendente ha svolto la prevista attività.

#### **Articolo 6 - Indennità di rischio**

1. **Indennità di rischio generico.** Al personale che svolge mansioni comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità compete un'indennità di rischio pari a € 1,68 lordo dipendente per ogni giorno di effettiva presenza.

2. **Indennità di rischio da radiazioni ionizzanti.** Ai sensi dell'art. 92 del CCNL 16.10.2008 tale indennità è disciplinata dall'art. 20 del D.P.R. 319/90.

- Al personale classificato nel gruppo "A" dal Servizio di Fisica Sanitaria in relazione al rischio da radiazioni ionizzanti compete un'indennità nella misura unica mensile pari a € 103,29 lordo dipendente;
- al personale classificato nel gruppo "B" dal Servizio di Fisica Sanitaria in relazione al rischio da radiazioni ionizzanti compete un'indennità nella misura unica mensile pari a € 25,82 lordo dipendente.

3. Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti tese alla tutela della integrità dello stato di salute dei lavoratori.

#### **Articolo 7 - Indennità di turno pomeridiano, notturno e festivo**

1. Il turno consiste in una rotazione ciclica del personale in prestabilite articolazioni per ottemperare ad un'effettiva esigenza di servizio che richieda una continuità dello stesso di almeno 10 ore.

2. La relativa indennità tende a soddisfare i disagi derivanti al dipendente che deve modificare l'organizzazione della propria attività lavorativa con frequenza giornaliera, settimanale o mensile.

3. Al fine della corresponsione di detto compenso, i turni, predisposti dai responsabili delle singole Strutture, devono comportare, per il dipendente inserito nel gruppo di turnazione, un'articolazione variabile dell'orario di servizio nell'arco massimo di un mese.

4. Lo svolgimento di attività in orari particolari, ma costanti nel tempo, non dà luogo a "disagi particolari", ma unicamente ad una diversa articolazione dell'orario di servizio, pertanto non dà titolo alla corresponsione dell'indennità in oggetto.

5. L'orario di lavoro delle persone, inserite in un gruppo stabile di turnazione finalizzato alla copertura di uno specifico servizio, deve essere variabile e non fisso. Più specificatamente i turnisti devono alternare il proprio orario di lavoro in modo tale che lo stesso soggetto non svolga il medesimo orario per un periodo superiore ad un mese.

6. I turni si distinguono in:

- **TURNI POMERIDIANI:** fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l'indennità di turno pomeridiano viene corrisposta al personale che per esigenze di servizio è soggetto a turnazione e svolge la propria attività lavorativa in un orario compreso tra le ore 11 e le ore 22. Non si considera turno la prestazione lavorativa che cominci prima del suddetto orario ed, in particolare, la semplice variazione del rientro pomeridiano. L'importo dell'indennità di turno pomeridiano è di € 14,00 lordo dipendente per ogni singolo turno effettivamente svolto.
- **TURNI NOTTURNI:** l'indennità di turno notturno viene corrisposta al personale che per esigenze di servizio è soggetto a turnazione e svolge la propria attività lavorativa durante il periodo notturno. Per "*lavoro notturno*" si intende l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive ricomprese nell'intervallo tra le 22.00 e le 6.00 del mattino successivo. Per "*lavoratore notturno*" si intende qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno in via non eccezionale per almeno tre ore nell'intervallo di tempo sopra indicato e per un minimo di 60 giorni lavorativi all'anno. L'orario di lavoro notturno non può superare le otto ore giornaliere calcolate in media nella settimana. L'importo dell'indennità di turno notturno è di € 27,00 lordo dipendente per ogni singolo turno effettivamente svolto.
- **TURNI FESTIVI:** l'indennità di turno festivo viene corrisposta al personale che per esigenze di servizio è soggetto a turnazione e svolge la propria attività lavorativa in giornate festive. Per giornate festive si intendono le festività previste dalle normative vigenti, le domeniche, i sabati c.d. a ore zero (per coloro che svolgano un orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali), il giorno del "Santo patrono" e quelle in cui l'Amministrazione delibera la chiusura totale dei locali dell'Ateneo. L'importo dell'indennità di turno festivo è di € 27,00 lordo dipendente per ogni singolo turno effettivamente svolto.

7. I turni devono essere effettuati da 2 o più persone per specifiche esigenze organizzative della Struttura, garantendo così lo stesso servizio per l'intero arco della giornata o comunque per un periodo di tempo maggiore rispetto all'orario di lavoro di ciascun soggetto (che è massimo di 9 ore giornaliere).

8. Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNL del 16/10/2008 al personale adibito a regimi d'orario articolati su turni che comportano una variazione settimanale o giornaliera dell'orario di servizio è applicata una riduzione d'orario a 35 ore settimanali.

9. La variazione di orario di una singola unità di personale non è considerata turno e non dà titolo alla corresponsione della relativa indennità e alla riduzione di orario a 35 ore.

10. Per adibire il personale interessato a regimi d'orario articolati su turni e per l'attuazione del comma 8 del presente articolo, i responsabili delle Strutture, accertato il rispetto delle previsioni del presente articolo, segnalano al competente Ufficio dell'Amministrazione i nominativi del personale interessato, utilizzando l'apposito modulo.

#### **Articolo 8 - Indennità di servizio notturno e/o festivo**

1. Al di fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, l'indennità di servizio notturno e festivo vengono corrisposte al personale che per esigenze di servizio è chiamato, saltuariamente e senza essere inserito in un gruppo di turnazione, a svolgere prestazioni di lavoro in ore notturne di giornate lavorative o in ore di giornate festive. Per giornate festive si intendono quelle indicate nel comma 6 dell'art. 7.

2. La presente indennità viene altresì corrisposta al personale che per garantire servizi particolari, quali congressi, convegni, incontri, iniziative culturali a rilevanza esterna, sia chiamato a svolgere le proprie attività nel giorno di sabato, qualora di norma svolga un orario di servizio articolato su 5 giorni.

3. L'importo dell'indennità di servizio notturno e festivo è di € 3,50 lordo dipendente orari.

#### **Articolo 9 - Indennità per attività di vigilanza ai concorsi**

1. L'indennità per attività di vigilanza ai concorsi spetta ai dipendenti che partecipino in qualità di "vigilanti" a concorsi per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo.

2. Spetta altresì al personale che partecipi in qualità di "vigilante" ai concorsi di ammissione per studenti, ma soltanto qualora gli stessi si svolgano al di fuori dell'ordinario orario di servizio.

3. L'importo della presente indennità è di € 13,50 lordo dipendente giornalieri.

#### **Articolo 10 - Indennità per la partecipazione ad elezioni per la costituzione di organi di Ateneo**

1. L'indennità per la partecipazione ad elezioni spetta al personale che effettua attività di sorveglianza ai seggi durante i giorni in cui si svolgono le elezioni per la costituzione di organi istituzionali dell'Ateneo e di organi previsti dalle vigenti normative nazionali (CUN, CNSU, ecc).

2. Spetta altresì al personale che svolge attività di supporto e collaborazione alle procedure elettorali nonché ai componenti delle commissioni elettorali per le elezioni del CUN, del CNSU e di altri organi previsti dalle vigenti normative nazionali.

3. Ai fini della corresponsione della presente indennità, si considerano anche la partecipazione ai seggi per le elezioni delle Rappresentanze Unitarie dei Lavoratori e ai seggi per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario.

4. L'importo dell'indennità è di € 33,50 lordo dipendente giornalieri.

#### **Articolo 11 - Indennità di partecipazione a cerimonie/eventi**

1. L'indennità viene corrisposta al personale che, al di là delle proprie attività istituzionali, viene incaricato dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Direzione Cultura e Comunicazione Istituzionale (DICCI) di svolgere attività ausiliarie e di preparazione per lo svolgimento di cerimonie/eventi ufficiali. Per giornate festive si intendono quelle indicate nel comma 6 dell'art. 7.

2. L'importo della presente indennità è di € 13,50 lordo dipendente giornalieri.

## Articolo 12 - Indennità di reperibilità

1. La reperibilità è una prestazione di carattere strumentale ed accessorio che consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciabile, fuori dall'ordinario orario di servizio, e di poter raggiungere in un breve lasso di tempo il proprio luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta, qualora si presenti una effettiva ragione di necessità.

2. La reperibilità è pertanto collegata alla particolare natura dei servizi che possono richiedere interventi d'urgenza, ed è finalizzata a garantire la continuità degli stessi a fronte di esigenze/eventi imprevedibili.

3. La reperibilità si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario.

4. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. Ciascun dipendente, di norma, è collocato in reperibilità sulla base di fasce mensili ovvero per non più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell'arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore alle 6 ore.

5. La richiesta del responsabile di Struttura, presentata al competente Ufficio dell'Amministrazione, deve contenere le seguenti indicazioni:

- natura del servizio erogato dalla Struttura per cui si ritiene necessaria l'individuazione di una persona reperibile e i motivi che rendono il servizio stesso ascrivibile alla tipologia prevista dal comma 2 ;
- elenco sommario degli interventi straordinari che si sono resi necessari nella Struttura nel biennio precedente. In caso di nessun intervento, quali innovazioni tecniche rendono attualmente necessaria la designazione di un dipendente reperibile;
- elenco degli specifici interventi d'urgenza che il reperibile è tenuto a compiere in caso di chiamata;
- competenze professionali del reperibile in relazione agli interventi richiesti;
- modalità predisposte per rintracciare il reperibile (telefono cellulare, cerca-persone, ecc.);
- generalità del dipendente di cui si richiede la reperibilità.

6. Il dipendente, contestualmente alla richiesta del responsabile di Struttura, deve presentare al medesimo Ufficio di cui al comma precedente una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità

7. Le modalità di effettuazione delle prestazioni di reperibilità (fasce orarie di reperibilità, tempi massimi in cui il dipendente deve recarsi sul luogo di lavoro a seguito della richiesta di intervento, ecc.) sono definiti dal responsabile della Struttura.

8. Ogni Struttura può nominare massimo quattro persone reperibili nell'arco di un mese, ma non può nominare più di una persona per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità. Considerata la complessità e la vastità dell'organizzazione della sede centrale, all'interno della stessa possono essere individuati massimo due persone per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità.

9. Nel caso in cui presso la Struttura sia assegnata un'unità di personale con mansioni di custode, questa è individuata come uno dei reperibili. E' possibile l'individuazione di una persona reperibile diversa dal custode solo qualora gli interventi richiesti richiedano competenze professionali specifiche e, comunque, non possedute dal custode stesso.

10. Nel caso in cui più dipendenti della medesima Struttura si rendano disponibili alla reperibilità, il Responsabile della Struttura procede all'individuazione dei reperibili sulla base delle competenze professionali in relazione agli interventi richiesti. Nel caso di parità di condizioni, deve essere garantito il principio della rotazione, su base semestrale, tra il personale interessato. Per le strutture assistenziali la reperibilità può essere organizzata su base mensile.

11. Nell'ipotesi di impossibilità a vario titolo per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione al responsabile della Struttura, mediante nota scritta che indichi le specifiche ragioni della temporanea ed occasionale limitazione alla prestazione di reperibilità. La mancata comunicazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Durante tale periodo l'onere di reperibilità grava su altro dipendente della Struttura, individuato dal responsabile, che percepisce un'indennità proporzionale alla durata della sostituzione.

12. La prestazione non deve di norma comportare l'espletamento di mansioni superiori a quelle proprie della categoria cui appartiene il dipendente reperibile.

13. In ogni caso al dipendente spetta la retribuzione prevista per le prestazioni di lavoro straordinario ovvero riposo compensativo, quest'ultimo da effettuarsi obbligatoriamente il primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui la prestazione abbia avuto durata superiore alle quattro ore e/o sia svolta durante le ore notturne.

14. Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili di Struttura che abbiano richiesto per un proprio dipendente l'attribuzione dell'indennità di reperibilità, devono presentare al Dirigente del Personale una breve relazione finale contenente l'elenco degli interventi effettuati nel corso dell'anno. Nel caso in cui nessun intervento venga segnalato, l'Amministrazione effettua controlli al fine di verificare la reale ed effettiva necessità della permanenza della designazione di personale reperibile.

15. L'importo dell'indennità è di € 45,00 lordo dipendente per fascia mensile di reperibilità.

16. Per l'anno 2008 l'indennità è pari € 110,00 mensili e si applica l'art. 12 del CCIL 2006 fino alla data di sottoscrizione del presente CCIL.

### **Articolo 13 - Indennità per i preposti**

1. La presente indennità viene corrisposta al personale che formalmente sia stato nominato preposto ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e/o preposto al Deposito Temporaneo Rifiuti (DTR), dal proprio responsabile di Struttura.

2. Si conviene di graduare l'indennità prevedendo tre distinte fasce rapportate alla tipologia della struttura, diversificabile a seconda del grado di rischio.

3. A tal fine si distinguono tre tipologie di strutture:

- rischio di salute (laboratori chimici, biologici, campi sperimentali e serre, ambienti a rischio radiologico): l'importo dell'indennità è di € 454,50 lordi annui;
- rischio di incidente (laboratori tecnologici, meccanici, elettrotecnici, elettronici di ogni tipo, officine): l'importo dell'indennità è di € 341,00 lordi annui;
- basso rischio (biblioteche, uffici, musei, aule e servizi generali in genere): l'importo dell'indennità è di € 170,50 lordi annui.

4. La classificazione dei preposti all'interno delle singole fasce viene definita da una commissione composta dal responsabile dell'Unità operativa Sicurezza e Igiene del Lavoro, dal Direttore Amministrativo o suo delegato e da 2 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

5. L'indennità viene corrisposta dal giorno in cui l'incarico è stato formalmente attribuito.

6. L'indennità di preposto al Deposito Temporaneo dei Rifiuti (DTR) è cumulabile con altra indennità eventualmente spettante ai sensi del presente articolo.

### **Articolo 14 - Indennità per i componenti delle squadre di emergenza**

1. L'indennità per i componenti delle squadre di emergenza spetta al personale che sia stato nominato con atto formale dal proprio responsabile "addetto alla squadra di emergenza".

2. L'indennità viene corrisposta dal giorno in cui l'incarico è stato formalmente attribuito.

3. L'importo dell'indennità è di € 113,50 lordo dipendente annui.

### **Articolo 15 - Indennità di cura, governo e trasporto animali**

1. L'indennità remunera il disagio del personale che si occupa della cura, del governo e del trasporto di animali con un impegno orario pari ad almeno il 30% dell'ordinario orario di servizio.

2. L'indennità viene corrisposta dal giorno in cui l'incarico è stato formalmente attribuito.
3. L'importo dell'indennità è di € 341,00 lordo dipendente annui.

#### **Articolo 16 – Indennità centralinisti non vedenti**

1. Ai centralinisti non vedenti è corrisposta la specifica indennità giornaliera prevista dall'art. 9 della L. 113 del 29 marzo 1985 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'indennità è incrementata del 30%.

#### **Articolo 17 - Regime di cumulabilità delle indennità**

1. L' indennità di turno di cui all' art. 7 non è cumulabile con l'indennità di servizio festivo e/o notturno di cui all'art. 8.
2. Per il personale a cui è richiesta la reperibilità, l'indennità di servizio festivo e/o notturno di cui all'art. 8 è cumulabile con l'indennità di reperibilità di cui all' art. 12, solo in caso di effettiva chiamata in servizio.
3. Le indennità previste dall'art. 5 (indennità per i compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti) sono cumulabili tra di loro, fatto salvo il caso di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 18 - Termine per l'esecuzione del pagamento delle indennità F.O.R.D. al personale interessato**

1. Il pagamento delle singole indennità di cui all'art. 5 viene disposto dall'Ufficio competente in successione, man mano che maturano le rispettive spettanze ed in base ai dati disponibili, fino a un termine massimo di sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

#### **Articolo 19 – Indennità mensile accessoria**

1. L'Ateneo eroga, al personale delle categorie contrattuali B-C-D, un'indennità mensile accessoria annua pari a euro 89 lordo dipendente, per dodici mensilità.
2. Per il dipendente a part time, l'indennità mensile è ridotta nella stessa misura dell'orario di lavoro. Al dipendente che presta l'attività lavorativa presso un'altra PA (aspettativa, comando, distacco) e che percepisce il trattamento fondamentale e accessorio, o solo accessorio, dall'altra pubblica amministrazione non si eroga l'indennità mensile.

#### **Articolo 20 – Indennità di produttività collettiva d'Ateneo**

1. Per l'anno 2008, in via sperimentale, viene erogata l'indennità di produttività collettiva d'Ateneo ai dipendenti di categoria B-C-D, in servizio nell'anno 2008.  
Per il personale assunto e/o cessato nel corso dell'anno 2008, il tasso di presenza e l'indennità saranno proporzionati al periodo di servizio.
2. Non hanno diritto all'indennità coloro che hanno percepito nell'anno 2008 (criterio di cassa) un importo superiore a 1.200 € lordo dipendente, a titolo di:
  - prestazioni conto terzi ex art. 66 D.P.R. 382 del 1980 e art. 49 del T.U.;
  - incentivi derivanti dall'art. 18 della legge 109 del 1994 e successive modifiche;
  - trattamento accessorio legato alla produttività erogato sui fondi della Sanità.
3. Per percepire l'indennità occorre avere un tasso di presenza non inferiore al 92% dei giorni complessivamente lavorabili nel corso dell'anno solare.
4. L'indennità di cui ai commi precedenti viene erogata al personale con lievi correttivi che tengono conto dell'incidenza del prelievo fiscale su ciascuna fascia retributiva e consentono di attuare una sostanziale equità nella distribuzione dell'indennità stessa. I parametri che saranno utilizzati in sede di ripartizione del fondo sono i seguenti:  
categoria B – parametro 1

categoria C – parametro 1,6  
categoria D – parametro 1,8

5. Le somme non spese su tutti gli istituti previsti dal presente CCIL (fatta eccezione per quelle provenienti dall'istituto degli EP, che saranno destinate ai medesimi), confluiranno nell'istituto della produttività il cui ammontare totale sarà erogato al personale dopo il pagamento di tutti gli istituti contrattuali relativi all'anno 2008 e fatta salva la verifica che esso non sia necessario per completare altri imprevisi pagamenti di istituti contrattuali.

6. Le Parti concordano che, qualora a seguito dell'applicazione degli articoli 64 e seguenti del CCNL del 16.10.2008,, la Regione dovesse rimborsare all'Ateneo di Bologna eventuali somme corrisposte a titolo di trattamento accessorio nell'anno 2008 al personale tecnico-amministrativo universitario in convenzione con il SSN e nei limiti del fondo quantificato per l'anno 2008 in , € 9.210.639, esse si riuniranno per definirne i criteri e le modalità di riparto.

#### **TITOLO IV PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE**

##### **Articolo 21 - Fondo per incentivi legati a prestazioni orarie aggiuntive**

1. La somma destinata al Fondo per gli incentivi legati alle prestazioni orarie aggiuntive ammonta per l'anno 2008 a € **444.611,91** lordo dipendente.

2. L'incentivo erogato per ogni ora di prestazione aggiuntiva è determinato secondo le modalità indicate dall'art. 86 del CCNL. del 16/10/2008.

##### **Articolo 22 - Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo per gli incentivi legati a prestazioni orarie aggiuntive**

1. L'Amministrazione determina il monte ore complessivo annuo disponibile per l'intero Ateneo.

2. L'Ufficio competente predispone una scheda nella quale invita i Responsabili delle Strutture ad effettuare le richieste suddividendo le stesse per ciascuna delle voci riportate nella scheda.

3. I responsabili delle Strutture unitamente alla scheda ricevono l'indicazione dei criteri di cui al successivo comma 8, con l'avvertenza che questi rappresentano la base di valutazione dell'ufficio nel momento in cui provvederà a vagliare le singole istanze.

4. Salve motivate ragioni, i responsabili delle strutture devono richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive in modo equilibrato ed omogeneo a tutto il personale afferente alla Struttura rispetto ai servizi da garantire.

5. Le proposte dei responsabili così come le assegnazioni effettive da parte dell'Amministrazione alle singole Strutture dovranno essere rese pubbliche al personale mediante affissione in bacheca ed inviate alle R.S.U. ed OO.SS come disposto dall'art. 6 del CCNL del 16/10/2008.

6. I responsabili delle Strutture, al momento della pianificazione interna delle ore aggiuntive da autorizzare al proprio personale, non dovranno discostarsi dalle motivazioni adottate all'atto della richiesta, operando in aderenza ai criteri che hanno determinato l'assegnazione del monte ore.

7. Qualora il personale ravvisi delle inadempienze, da parte del Direttore, o delle incongruenze nella autorizzazione delle ore ai singoli dipendenti, può rilevarle direttamente, o tramite le R.S.U. e OO.SS., al Dirigente del Personale, il quale, previa verifica, segnalerà agli organi accademici i nominativi dei responsabili delle Strutture che risulteranno inottemperanti rispetto alle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

8. Il Dirigente del Personale determina le ore da destinare alle singole Strutture in base ai seguenti criteri:  
realizzazione di progetti finalizzati al conseguimento di obiettivi predeterminati;

- esigenze relative a particolari punte di attività da svolgere, ovvero ad attività di carattere straordinario (ad es., organizzazione di lezioni, convegni, etc.);

- accertata carenza di personale nella Struttura (ad es, incidenza delle unità di persone part-time, o che svolgono incarichi istituzionali, o servizio notturno e/o festivo, sul numero complessivo del personale afferente alla Struttura);
- esigenze connesse alla concreta attivazione di ristrutturazioni organizzative;
- altre eventualità di carattere straordinario o imprevedibile.

9. Il documento attestante le risultanze di cui al comma precedente sarà inviato preventivamente alle OO.SS. e alle R.S.U. che avranno sette giorni di tempo per presentare eventuali obiezioni.

10. Il limite massimo pro capite è pari a 200 ore.

11. A richiesta del lavoratore, le eventuali prestazioni orarie aggiuntive, debitamente autorizzate dal Responsabile di Struttura e già svolte, possono essere accantonate in un conto ore individuale per un massimo di 200 ore annue per essere fruite nella forma di riposi compensativi, con le modalità di cui all'art. 27 del CCNL del 16/10/2008.

12. Il personale con rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale non può svolgere ore aggiuntive, mentre il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare ore supplementari nei soli giorni in cui presta servizio e comunque in via limitata.

13. L'effettuazione delle prestazioni orarie aggiuntive del personale part time richiede sempre il consenso del lavoratore interessato

14. Gli oneri per le prestazioni orarie aggiuntive per l'anno 2008 non possono eccedere la somma complessiva indicata nell'art. 22, comma 1.

## **TITOLO V POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

### **Art. 23 - Indennità di responsabilità**

1. Stante quanto disposto dall'art. 91, comma 1 del CCNL del 16.10.2008., l'Amministrazione, in base alle proprie finalità istituzionali, individua le posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità da attribuire a personale appartenente alle categorie B, C e D. Tali posizioni sono remunerate tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e dalle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

2. Al personale di categoria D possono essere, inoltre, conferiti specifici e qualificati incarichi di responsabilità amministrative e tecniche (art. 91, comma 3 del CCNL del 16/10/2008). Tali incarichi sono retribuiti con un'indennità che viene graduata tenendo conto delle medesime specifiche evidenziate per l'indennità di cui al comma precedente. L'importo spettante al singolo deve essere compreso tra un minimo di € 1.033, e un massimo di € 5.165 lordo annuo dipendente, di cui un terzo dell'importo corrisposto solo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 91 comma 4 del CCNL del 16.10.2008.

3. Per le finalità degli istituti previsti dall'art. 91, comma 1 e comma 3 è destinata la somma di € 791.258,48 lordo dipendente.

4. Per effettuare il rilevamento delle "posizioni organizzative" e la valutazione dei relativi pesi, viene confermata fino al 31.12.2008 la metodologia Watson Wyatt. In base a tale rilevamento si individua una mappa generale delle "posizioni organizzative", suddivisa in 7 fasce di equivalenza (dalla 1 alla 7 in ordine decrescente) all'interno delle quali si collocano trasversalmente sia le "posizioni" dell'Amministrazione Generale sia quelle delle Strutture di didattica, di ricerca e di servizio.

5. La mappa che, nel rispetto dei criteri generali, rileva la dinamicità degli eventi organizzativi, è oggetto di monitoraggio, anche in ragione dell'applicazione del nuovo accordo per la definizione delle indennità di responsabilità per il personale di categoria B, C e D ex art. 63 CCNL 09.08.2000 (recepito dall'art. 91 del CCNL 16.10.2008) e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16.09.2008.

6. Le posizioni ex art. 91 co.1 sono collocate nelle fasce W.W. 5, 6 e 7.

7. Le posizioni con una valutazione corrispondente alle fasce W.W. 1, 2, 3, 4 hanno un peso, in termini organizzativi, gestionali e/o professionali, particolarmente rilevante e qualificato. Pertanto i relativi incarichi sono attribuiti al personale ai sensi dell'art. 91, comma 3.

8. Gli importi corrispondenti alle singole fasce di indennità sono i seguenti:

<i>Fascia</i>	<i>Criterio</i>	<i>Importo (l.d.)</i>
<b>7</b>	F7 (Soglia minima)	1.170,00
<b>6</b>	F7 + 1/3F7	1.560,00
<b>5</b>	F6 + 1/3F7	1.950,00
<b>4</b>	F5 + F7	3.120,00
<b>3</b>	F4 + 2/3F7	3.900,00
<b>2</b>	F3 + 2/3F7	4.680,00
<b>1</b>	-	-

9. Il dipendente a cui è stato attribuito un incarico aggiuntivo, che resta nell'ambito del comma 1 o del comma 3 dell'art 91, per il periodo in cui detiene il medesimo, viene considerato nella fascia immediatamente superiore a quella di appartenenza qualora la posizione ricoperta in via temporanea sia dello stesso peso rispetto a quella stabilmente ricoperta.

10. Il dipendente titolare della posizione di Ufficiale Rogante viene considerato, per il periodo in cui detiene tale incarico, nella fascia superiore a quella di appartenenza.

11. Per il personale con incarico di responsabilità già riconosciuto che richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'Amministrazione valuta la compatibilità di tale regime con le responsabilità e i compiti connessi all'incarico, al fine di assicurare il buon andamento l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi. Valutata tale compatibilità, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità è corrisposta per intero.

12. In ogni caso si procede alla liquidazione delle indennità nei limiti massimi del fondo a disposizione.

13. L'indennità di responsabilità viene corrisposta entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **Art. 24 - Indennità di risultato**

1. Per il personale cui è stato attribuito un incarico ex art. 91, comma 3, un terzo dell'indennità di posizione è corrisposto per remunerare i risultati espressi in termini di efficienza/produttività a seguito della valutazione effettuata dal Responsabile della struttura, secondo i criteri e i parametri predeterminati dall'Amministrazione ed oggetto di informazione alle OO.SS. ed R.S.U.

2. A tal fine viene confermata la specifica scheda di rilevazione predisposta e già utilizzata per l'anno 2007. Il terzo dell'indennità di posizione è corrisposto entro quattro mesi dal termine delle procedure di rilevazione effettuate dall'ufficio competente.

#### **Art. 25 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale EP**

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria EP per l'anno 2008 ammonta a € 1.168.048,23 lordo dipendente.

2. Ai fini dell'erogazione della retribuzione di posizione si applicano i criteri generali previsti dal Protocollo sui criteri per gli incarichi di responsabilità al personale di categoria EP ex art. 37 del CCNL 27.01.2005 (recepito dal art. 75 CCNL 16.10.2008), sottoscritto con le parti sindacali in data 15.02.2008 ed approvato in Consiglio di Amministrazione in data 18.03.2008. Il protocollo individua le tipologie di responsabilità riconosciute, le relative modalità di conferimento, revoca e mutamento degli incarichi e la metodologia di valutazione degli stessi.

3. L'Ufficio competente procede con cadenza mensile alla liquidazione della retribuzione minima di posizione pari a € 3.099 annui lordi per 13 mensilità. Entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di riferimento viene corrisposta la differenza di retribuzione di posizione dovuta in base alla fascia nella quale l'incarico viene collocato. Gli importi sono erogati in proporzione al periodo di effettiva copertura dell'incarico.

4. In attuazione del protocollo sul conferimento di incarichi al personale di categoria EP, al fine di garantire i diritti acquisiti, fino alla data di approvazione del protocollo di cui al comma 2, le fasce del precedente sistema sono così accorpate:

- fascia 1: ricomprende la fascia B
- fascia 2: ricomprende la fascia C e la fascia D
- fascia 3: ricomprende le fasce E, F, G

A decorrere dal 18 marzo 2008 gli incarichi vengono valutati secondo la metodologia ed i punteggi previsti dal protocollo.

5. Le Parti concordano i seguenti importi annui lordo dipendente (comprensivi dell'importo minimo di posizione pari a euro 3.099,00 e dell'indennità di risultato pari al 10%):

- fascia 1: euro 9.300,00
- fascia 2: euro 7.250,00
- fascia 3: euro 5.500,00

fascia	retribuzione minima di posizione	retribuzione di posizione correlata alla fascia	totale retribuzione di posizione	retribuzione di risultato	totale complessivo
1	3.099,00	5.356,00	8.455,00	845,00	9.300,00
2	3.099,00	3.492,00	6.591,00	659,00	7.250,00
3	3.099,00	1.901,00	5.000,00	500,00	5.500,00

6. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi dal dipendente titolare di un incarico di responsabilità in termini di efficienza/produttività, a seguito della valutazione effettuata secondo i criteri e i parametri predeterminati dall'Amministrazione ed oggetto di informazione alle OO.SS. ed R.S.U. La retribuzione di risultato è pari al 10% dell'importo spettante come retribuzione di posizione.

7. La retribuzione di risultato viene liquidata dall'Ufficio competente entro quattro mesi dal termine della procedura di verifica dei risultati cui al comma 6.

11. Rispetto al fondo complessivo, le eventuali somme non spese saranno ripartite in base a coefficienti che rispettano la proporzionalità tra le fasce di cui al comma 5, distinguendo la quota di retribuzione di posizione da quella di risultato sempre pari al 10%.

I coefficienti sono:

- fascia 1: 1,87
- fascia 2: 1,40
- fascia 3: 1

## **TITOLO VI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE (BIENNIO 2006/07)**

### **Articolo 26 - Progressione economica all'interno delle categorie (biennio 2006/07)**

1. Le Parti si impegnano a definire con accordo, da stipularsi immediatamente dopo la sottoscrizione del presente CCIL, la disciplina della tornata di selezioni per le progressioni economiche all'interno della categoria relativa al biennio 2006/07.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 27 - Disposizioni finali**

1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva in esso indicata.

2. Per tutte le materie di cui all'art. 4 del CCNL del 16/10/2008 non ricomprese nel presente accordo, si rinvia a successivi e specifici accordi.

3. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei Contratti Nazionali di Lavoro attualmente vigenti.

4. Le clausole del Contratto Collettivo Integrativo che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette. Le Parti si incontreranno per definire la nuova formulazione del CCIL conforme con il dettato legislativo e contrattuale.

#### **Articolo 28 - Interpretazione autentica delle clausole controverse**

1. Dato atto che:

- "le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate". (art. 40, comma 3 del d.lgs. 165/2001);
- le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da quest'ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.

#### **Dichiarazioni congiunte delle Parti**

1. Le Parti concordano che qualora non si pervenga alla sottoscrizione del CCIL per l'anno 2009 entro il mese di maggio 2009 e in attesa della sottoscrizione dello stesso, sarà sospesa, a partire dal mese di giugno 2009, la corresponsione dell'indennità mensile accessoria, al fine di garantire il rispetto del principio di buona amministrazione, ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari del fondo per l'anno 2009.

2. Le Parti concordano di incontrarsi in data 11 marzo 2009 per calendarizzare gli incontri e stabilire le priorità dei seguenti argomenti:

- Contratto collettivo integrativo relativo all'anno 2009;
- Utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari (articolo 4, comma 2 lettere q) del CCNL del 16.10.2008 ;
- Criteri generali per la mobilità di ufficio in caso di trasferimento in Sedi diverse articolo 4, comma 2 lettere r) del CCNL del 16.10.2008;
- Attivazione di una commissione bilaterale composta da Amministrazione e Parti sindacali con il compito di raccogliere dati relativi alla materia dell'organizzazione del lavoro e formulare proposte rispetto al medesimo tema.

3. Le Parti, sulla base della conciliazione in Prefettura il giorno 11.6.2008, ribadiscono quanto previsto in calce al CCIL 2007.

#### **Dichiarazione unilaterale della Parte Pubblica**

1. La delegazione di Parte Pubblica ritiene opportuno introdurre nel CCIL 2009 forme di indennità legate al particolare disagio causato dalle attività a supporto all'internazionalizzazione (viaggi frequenti all'estero, disagio di sede, fuso orario, ecc.) e alla reperibilità e al pronto intervento legato alle sale server e alle reti informatiche.

2. La delegazione di Parte Pubblica, nel rispetto delle attuali previsioni contrattuali nazionali, ritiene opportuno, ai fini di una maggiore equità distributiva, che per l'erogazione dell'indennità mensile accessoria (IMA), si debba tener conto delle giornate di effettiva presenza in servizio.

### **Dichiarazione unilaterale di RdB Cub**

RdB Cub non sottoscrive il CCIL 2008 in quanto lo ritiene peggiorativo rispetto ai precedenti CC.CC.II.LL. ed anche rispetto alle restrizioni previste dalla Legge n. 133/2008.

Ritiene grave l'aver introdotto criteri di selettività del personale per la distribuzione della produttività collettiva e per l'attribuzione delle progressioni orizzontali. In una situazione generale di grave problema salariale, questo contratto prospetta una futura riduzione dell'IMA. RdB Cub auspica che almeno nel CCIL 2009 si inserisca nel fondo l'intera quota derivante dall'attività conto terzi e si ridefiniscano i criteri di attribuzione.

### **Dichiarazione unilaterale singoli componenti RSU**

I sottoscritti Francesca Librici Alfio e Luigi Rotundi, RSU eletti nella lista UdB, non condividono la suddivisione delle risorse tra i vari fondi in quanto non garantisce le PEO a tutti gli aventi diritto, pur essendoci i presupposti di legge e gli stanziamenti economici sufficienti, ma solo ad una percentuale molto risicata.

Inoltre tale accordo crea insanabili contrasti/conflicti tra il personale tecnico amministrativo che già soffre molte problematiche.

Questo accordo introduce per la prima volta criteri di selettività, da noi non condivisi, che non misurano in nessun modo il tasso di produttività, né singola, né collettiva dei lavoratori dell'ateneo tradendo i principi ispiratori di questo contratto quali efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso UdB non firma questo contratto in quanto ritiene che le priorità del personale siano soprattutto economiche e fosse oggi l'occasione per il raggiungimento di una base salariale integrativa decente.

### **Dichiarazione unilaterale Cisl Università**

1. La Cisl Università di Bologna, pur apprezzando le modifiche apportate nel CCIL 2008, ritiene insufficiente gli importi fissati per l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 12.

Tale indennità dovrebbe essere, secondo le richieste della Cisl, erogata prevedendo importi giornalieri di almeno 10 Euro per i giorni feriali e 20 Euro per i giorni festivi.

2. La Cisl Università di Bologna, in riferimento all'art. 20 ritiene che non si è tenuto sufficientemente in considerazione, neanche dalle altre OO.SS., di alcuni aspetti legati alla normativa della Legge Merloni. Ritiene pertanto necessario riproporre quanto già evidenziato al tavolo di contrattazione con la richiesta che i vincoli previsti all'interno dell'articolo 20 non debbano essere applicati al personale che assume responsabilità civili e penali, così come previsto dalla stessa legge.

### **Dichiarazione unilaterale Flic Cgil, Cisl Università e UIL PA e RSU**

1. Le Scriventi concordano sull'opportunità della riscrittura dell'articolo 1 del presente CCIL.

2. Le Scriventi chiedono l'apertura, contestualmente al tavolo sulle relazioni sindacali, di un tavolo specifico relativo ad un protocollo sulle tutele contrattuali dei dipendenti delle Ditte vincitrici di appalti di servizi ed opere stipulati con l'Università di Bologna. Tale accordo, in analogia a quanto già sottoscritto dai grandi Enti presenti nel territorio, deve coinvolgere anche le OO.SS. confederali territoriali.

Le parti presa visione del testo dell'accordo convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.

La **Delegazione di Parte pubblica** costituita nelle persone di:

Delegato del Rettore Prof. Pier Paolo Gatta **firmato**

Delegato del Direttore Amministrativo Dott. Michele Menna **firmato**

e

la **Delegazione di Parte sindacale** costituita nelle persone di:

Delegato FLC - C.G.I.L. Sig. Davide Valente **firmato**

Delegato C.I.S.L. – UNIVERSITA' Dott. Maurizio Turchi **firmato**

Delegato U.I.L. - PA Sig. Dante Berti **firmato**

Delegato RdB Cub Sig. Vincenzo Capomolla **non firmato**

Delegato C.S.A. di CISAL Università Dott. Roberto Barani **assente – non firmato**

Componenti R.S.U.

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Bologna, 5 marzo 2009

Il Segretario  
(dott. Nicola Puppio)